

ISTRUZIONI PER GLI UTENTI DI PICCOLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

I proprietari degli immobili non allacciati alla rete fognaria pubblica devono comunicare per iscritto al gestore del servizio pubblico:

- la data della messa in funzione del piccolo impianto di depurazione, entro e non oltre 15 giorni dall'inizio del suo funzionamento,
- la data prevista di inizio dell'utilizzo della fossa settica a tenuta stagna, almeno 30 giorni prima dell'avvio previsto del suo utilizzo*.

La notifica di cui sopra deve contenere i dati del proprietario dell'immobile (denominazione e sede legale nel caso di persona giuridica, oppure nome, cognome e indirizzo nel caso di persona fisica).

Il proprietario dell'immobile o il gestore di un piccolo impianto di depurazione delle acque reflue con capacità inferiore a 50 AE (abitanti equivalenti) deve effettuare le prime misurazioni allo scarico dell'impianto dopo il raggiungimento delle condizioni operative stabili, ma non prima di tre e non oltre nove mesi dalla prima messa in funzione dell'impianto. Le misurazioni dei parametri di inquinamento, per i quali sono prescritti valori limite per tali impianti, possono essere eseguite esclusivamente da soggetti iscritti al registro dei prestatori del servizio autorizzati per il monitoraggio operativo.

Il registro dei soggetti autorizzati a svolgere tale servizio è pubblicato sul sito del Ministero per le Risorse Naturali e il Territorio: <https://www.gov.si/teme/onesnazevanje-voda/>.

Dopo l'esecuzione delle prime misurazioni, il gestore di un piccolo impianto di depurazione delle acque reflue con capacità inferiore a 50 AE deve redigere una relazione sulla prima ispezione compilando il modulo di cui all'Allegato n. 5 del Regolamento sulle prime misurazioni e sul monitoraggio operativo delle acque reflue (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 98/2015 e 199/2021) e trasmetterla all'azienda Komunala Isola S.r.l. entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del rapporto analitico relativo ai parametri prescritti per l'impianto, rilasciato dal prestatore del servizio, autorizzato al monitoraggio.

Ogni piccolo impianto di depurazione delle acque reflue di unità inferiore a 50 AE, situato nell'area, viene ispezionato ogni tre anni dal pertinente gestore del servizio pubblico, con la prima ispezione effettuata nel primo anno civile successivo alle prime misurazioni. Al riguardo il gestore rilascia una relazione nella forma e secondo le istruzioni di cui all'allegato 2 del Regolamento sulle prime misurazioni e sul monitoraggio operativo delle acque reflue (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 98/2015, 199/2021).

L'ispezione include in particolare:

- il funzionamento del piccolo impianto di depurazione delle acque reflue;
- la produzione e la raccolta delle acque reflue urbane convogliate all'impianto;
- l'adeguatezza della capacità dell'impianto rispetto alla quantità di acque reflue trattate;
- le modalità di scarico delle acque reflue trattate nel rispetto dei divieti, delle condizioni e delle limitazioni previste dalla normativa;
- la conservazione della documentazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 28 del Regolamento.

Lo scarico di acque provenienti dal piccolo impianto di depurazione delle acque reflue non può essere realizzato su terreni altrui, ma deve confluire in un sistema di infiltrazione, situato sul terreno del proprietario dell'impianto. Tale sistema deve

garantire il completo assorbimento nel suolo delle acque depurate provenienti dall'impianto.

Il sistema di infiltrazione delle acque depurate deve avere una capacità adeguata ed essere realizzato in modo da evitare, in qualsiasi circostanza, impatto negativo a valle e/o fuoriuscite nei terreni confinanti. Per gli interventi che comportano lo scarico di acque reflue nel suolo o che possono influire sulle acque sotterranee, in particolare per la ricarica della falda o il ritorno di acqua nell'acquifero, è necessario ottenere la relativa autorizzazione idrica secondo le disposizioni della Legge sulle Acque.

La progettazione, la costruzione e la manutenzione dei piccoli impianti di depurazione o, eccezionalmente*, della fossa settica a tenuta stagna sono a carico dell'investitore o del proprietario dell'immobile e l'impianto rimane di sua proprietà e sotto la sua gestione. Quest'ultimo deve inoltre garantire l'accesso all'impianto dalla strada pubblica per il veicolo di spurgo mediante una superficie carrabile consolidata al fine di consentire lo svuotamento dell'impianto. All'interno della proprietà deve inoltre essere disponibile uno spazio adeguato, su superficie carrabile consolidata, che consenta le manovre e l'inversione del veicolo di spurgo.

Le fosse settiche a tenuta stagna sono consentite solo in via eccezionale nei luoghi in cui l'installazione dei piccoli impianti di depurazione delle acque reflue è vietata.